All'articolo 1, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il criterio al quale si informa il sistema di decentramento fiscale di cui alla presente legge è il cittadino-contribuente-utente e non il territorio, in modo che ogni cittadino, indipendentemente dal luogo di residenza, abbia garantito l'accesso, in condizioni di eguaglianza ed efficienza, ad ogni servizio pubblico essenziale offerto dal livello di governo più adeguato a erogarlo in condizioni di efficienza.

All'articolo 1, sopprimere il comma 2

All'articolo 2, comma 2, lettera g), apportare le seguenti modificazioni:

1)sostituire le parole:

"quelle derivanti dall'applicazione del"

con le altre:

"gli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica previsti dal"

2) dopo le parole:

"patto di stabilità e crescita"

aggiungere:

"previa intesa tra lo Stato e ciascuna regione da raggiungere entro il 1° semestre dell'anno di riferimento, che tenga conto anche del contributo già sostenuto per il conseguimento degli obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica dai livelli di governo della regione."

All'articolo 2, aggiungere in fine il seguente comma:

7-bis) "le leggi statali successive alla data di entrata in vigore della presente legge debbono adeguarsi ai principi e ai criteri direttivi generali contenuti nella presente legge"

All'articolo 11, comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

sostituire "la cui manovrabilità è stabilita tenendo conto della dimensione demografica" con "tenuto conto della dimensione demografica e territoriale"

sopprimere "per fasce"

All'articolo 12, comma 1, lettera b) sostituire le parole:

da "con esclusione della tassazione patrimoniale sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo" fino a "24 luglio 2008, n.126"

con le altre:

"con la previsione dell'integrale detrazione in misura forfetaria dall'imposta lorda ai fini IRPEF dell'imposta comunale sugli immobili dovuta in ragione d'anno per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, stabilendo altresì che tale detrazione non si applica alle abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9 e che sono escluse dall'imposizione le unità immobiliari adibite ad abitazione principale in proprietà dei soggetti incapienti che non possono usufruire della detrazione dall'imposta lorda ai fini IRPEF".

Rubinato, Fogliardi, Lino Duilio

All'articolo 12, comma 1, lettera h) sostituire "possono disporre" con "dispongano"

All'articolo 20, comma 1, lettera c), aggiungere in fine, il seguente periodo:

"a tal fine tale differenza è integrata da ulteriori somme da attribuire a titolo perequativo agli enti locali che alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi risultino sottodotati per contributi ordinari e consolidati al di sotto della media pro-capite della fascia demografica di appartenenza in misura proporzionale allo scarto rispetto alla media stessa; conseguentemente, da tale differenza sono detratte quote delle eccedenze di tali trasferimenti agli enti locali che, alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, risultino beneficiari di contributi ordinari e consolidati al di sopra della media pro-capite della fascia demografica di appartenenza in misura proporzionale allo scarto rispetto alla media stessa;"

All'articolo 20, comma 1, lettera c), aggiungere in fine, il seguente periodo:

"a tal fine tale differenza è integrata da ulteriori somme da attribuire a titolo perequativo agli enti locali che alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi risultino sottodotati per contributi ordinari e consolidati al di sotto della media pro-capite della fascia demografica di appartenenza in misura proporzionale allo scarto rispetto alla media stessa; conseguentemente, da tale differenza sono detratte quote delle eccedenze di tali trasferimenti agli enti locali che, alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi, risultino beneficiari di contributi ordinari e consolidati al di sopra della media pro-capite della fascia demografica di appartenenza in misura proporzionale allo scarto rispetto alla media stessa; agli eventuali oneri si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla Legge n. 203 del 22 Dicembre 2008."

All'articolo 20, comma 1, lettera d), dopo le parole:

"e per le altre spese."

aggiungere:

"Sono altresì definiti nel primo decreto delegato regole, tempi e modalità per dare immediata attuazione al riequilibrio dei trasferimenti erariali ordinari e consolidati a favore dei comuni e delle province sottodotati nel periodo transitorio prima del superamento della spesa storica. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla Legge n. 203 del 22 Dicembre 2008."

All'articolo 20, comma 1, lettera d), numero 3), apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: "numero 2)" aggiungere: "previo riequilibrio dei trasferimenti erariali ordinari e consolidati a favore dei comuni e delle province sottodotati,"

e dopo le parole: "a rendiconto" aggiungere le altre: "integrati, per gli enti locali sottodotati, delle risorse attribuite per il riequilibrio dei trasferimenti erariali"

aggiungere in fine:

"ai relativi oneri si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla Legge n. 203 del 22 Dicembre 2008;"

All'articolo 20, comma 3, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole "70 per cento" aggiungere ",e, per i comuni sottodotati, nella misura complessiva del 100 per cento"

e aggiungere in fine:

"ai relativi oneri si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla Legge n. 203 del 22 Dicembre 2008;"

All'articolo 20, comma 4, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: "70 per cento" aggiungere ",e, per le province sottodotate, nella misura complessiva del 100 per cento"

e aggiungere in fine:

"ai relativi oneri si provvede mediante riduzione, in misura lineare, delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla Legge n. 203 del 22 Dicembre 2008;"